

Davide Aufiero

OMICIDIO STRADALE & LESIONI STRADALI



Dello stesso autore:

PATENTINO SCORTA TECNICA AI TRASPORTI ECCEZIONALI
Teoria ed esercizi

PATENTINO GAS TOSSICI
Teoria ed esercizi

NORME SUL TRASPORTO STRADALE DI MERCI E DI PERSONE
Per aziende, forze dell'ordine e consulenti

PATENTINO ADR
seconda edizione
BASE - CISTERNA - RADIOATTIVI - ESPLOSIVI
TEORIA+QUIZ
Manuale ADR per autisti,
aziende e forze dell'ordine

PATENTINO ADR
BASE - CISTERNA - RADIOATTIVI - ESPLOSIVI
TEORIA+QUIZ
con nozioni per altri operatori coinvolti
nella gestione delle merci pericolose

MANUALE DEL CONDUCENTE PROFESSIONISTA
Per corsi Rinnovo CQC, corsi sul tachigrafo
ed altri corsi relativi al trasporto ed alla sicurezza stradale

Tutti i diritti sono riservati
Vietata ogni riproduzione o adattamento, parziale o totale, su qualunque supporto
Vietate le traduzioni non autorizzate in qualsiasi lingua

© 2026 - ADRCORSI S.A.S. di Aufiero Davide Claudio Francesco & C.



ADRCORSI S.A.S.
di Aufiero Davide Claudio Francesco & C.
email: adrcorsi@pec.it - adrcorsi-sas@adrcorsi.com - davide_aufiero@yahoo.it
tel.: 393 403 46 09 - 02 23054012

Indice

1.	Omicidio	5
1.1	Premesse	5
1.2	Omicidio stradale semplice	5
1.3	Ipotesi aggravata per alterazione del conducente	5
1.4	Ipotesi aggravata per comportamento	6
1.5	Omicidio stradale plurimo	6
1.6	Procedure	6
1.6.1	Arresto in flagranza	6
1.6.2	Raddoppio dei termini di prescrizione del reato	7
1.6.3	Proroga dei termini per le indagini preliminari	7
1.6.4	Fermo di polizia giudiziaria	7
2.	Lesioni personali stradali colpose	7
2.1	Lesioni lievissime o lievi	7
2.2	Lesioni gravi e gravissime	8
2.3	Aggravato da alterazione	8
2.4	Aggravante per comportamento	9
2.5	Omicidio plurimo	9
2.6	Procedure	10
2.6.1	Arresto in caso di fuga	10
3.	Aggravanti e attenuanti per omicidio e lesioni stradali	10
3.1	Aggravanti per mancanza di patente o di assicurazione	10
3.2	Fuga	10
3.3	Attenuante	10
3.4	Bilanciamento di aggravanti e attenuanti	11
3.5	Applicazione delle sanzioni amministrative in caso di patteggiamento	11
3.6	Divieto di conseguire una nuova patente dopo la revoca	11
4.	Coinvolgimento di minori	11
4.1	Minore vittima di incidente stradale	12
4.2	Minori di anni 14 responsabili di omicidio stradale o lesioni personali	12
5.	Schema pene per omicidio	13
6.	Schema pene per lesioni stradali	16

1. Omicidio

1.1 Premesse

Riferimento art.589 bis Codice Penale. L'omicidio stradale per qualificarsi tale:

- deve avvenire in strada.
- è un reato colposo.
- deve avvenire per violazione di qualche norma del codice della strada.

Il reato di omicidio stradale, in ragione della pena prevista, può essere distinto in:

- semplice;
- omicidio stradale commesso da conducente alterato;
- omicidio stradale aggravato commesso per gravi imprudenze;
- omicidio stradale plurimo.

1.2 Omicidio stradale semplice

Il reato può essere commesso da chiunque, anche se non alla guida di un mezzo di locomozione.

1.3 Ipotesi aggravata per alterazione del conducente

Si applicano queste ipotesi solo nel caso di veicolo al motore, le ipotesi aggravate sono:

- Ebbrezza alcolica con valore superiore a 1,5 g/l di alcol o sotto l'effetto di stupefacenti (che prevede da 8 a 12 anni di reclusione).
- Ebbrezza alcolica per i conducenti professionisti sopra 0,8 g/L con 8-12 anni di reclusione.
- Ebbrezza alcolica per conducenti ordinaria da 0,8 g/L a 1,5 g/L con 5 -10 anni di reclusione.

L'aggravante ricorre anche quando è provato che l'ebbrezza o l'alterazione da stupefacenti o da sostanze psicotrope non è la causa dell'incidente o non ha avuto alcuna influenza sulle sue conseguenze.

Per il riscontro dell'aggravante è necessario che il conducente sia stato sottoposto ad accertamento quantitativi ed analitici con etilometro per l'alcol oppure attraverso il prelievo di liquidi biologici per droga e alcol.

In caso di rifiuto a sottoporsi all'accertamento, si deve procedere all'accompagnamento in una struttura sanitaria ed all'esecuzione del prelievo coattivo

1.4 Ipotesi aggravata per comportamento

Si configurano solo con veicolo a motore.

Le violazioni che determinano questa ipotesi aggravata di reato, sono le seguenti:

- Procedere in centro urbano a velocità pari o superiore al doppio di quella consentita, e comunque non inferiore a 70 km/h, oppure su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita.
- La quantificazione della velocità può essere compiuta sulla base di un valore accertato con strumenti omologati o meno (black box, tachigrafo ecc).
- Attraversamento di un'intersezione con il semaforo disposto al rosso;
- Circolazione contromano, ricorre anche quando la circolazione contromano avviene su strade a carreggiate separate o su autostrade o strade extraurbane principali. Non ricorre, invece, nella circolazione controsenso cioè in caso di semplice violazione della segnaletica indicante un senso unico di marcia.
- Inversione di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi.

- Sorpasso in corrispondenza di attraversamenti pedonali: intendendo la situazione di sorpasso di chi sia fermato a fare passare dei pedoni.
- Sorpasso in presenza di linea continua, cioè il sorpasso compiuto superando la linea orizzontale continua che vieta tale manovra .

1.5 Omicidio stradale plurimo

Quando dal comportamento del conducente deriva la morte di più persone o la morte di una persona e le lesioni personali di altre persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'omicidio stradale, semplice o aggravato a seconda dei casi e delle modalità esecutive del reato, aumentata fino al triplo. La pena massima applicabile è comunque quella della reclusione di anni 18.

1.6 Procedure

L'omicidio stradale è reato punibile d'ufficio, il reato appartiene alla competenza del tribunale in composizione monocratica.

Nell'ipotesi aggravata di omicidio stradale a seguito di alterazione del conducente di cui all'art. 589 bis, cc. 2 e 3, c.p., la competenza è del tribunale in composizione collegiale essendo la pena prevista superiore, nel massimo, a 10 anni.

La competenza del tribunale dei minorenni è esclusiva per coloro che hanno commesso reati prima di compiere la maggiore età (tra 14 e 18 anni, visto che, prima di 14 anni, non essendo imputabili, non si procede nei confronti dei minori).

1.6.1 ARRESTO IN FLAGRANZA

In caso di omicidio può essere sempre disposto l'arresto del conducente anche se esso si sia fermato e si sia messo a disposizione degli organi di polizia dopo l'incidente.

L'arresto in flagranza di reato è, tuttavia, sempre obbligatorio nel caso di omicidio aggravato da stato di alterazione grave cioè quando il conducente di un veicolo a motore guidava in stato ebbrezza oltre 1,5 g/l, ovvero oltre 0,8 g/l per conducenti professionali di cui all'art. 186, c. 2, lettere b), c), e d), ovvero in stato di alterazione da stupefacenti.

In caso di fuga dopo l'incidente può essere sempre disposto l'arresto del responsabile; tuttavia, l'arresto non è mai consentito (anche quando sarebbe obbligatorio) se egli, dopo essere fuggito, si metta a disposizione degli organi di polizia nelle 24 ore successive all'incidente vedere art. 189, c. 8 bis, Cds.

In tutti i casi di omicidio stradale è altresì sempre consentita l'applicazione della custodia cautelare in carcere, secondo le disposizioni dell'art. 280, c. 2, codice di procedure penale.

Possono essere sottoposti ad arresto in flagranza **solo gli indiziati maggiorenni**.

Nel caso di minori di anni 18 gli organi di polizia procedenti non possono neanche accompagnare il minore presso i propri uffici.

1.6.2 RADDOPPIO DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE DEL REATO

In via generale la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni, quindi se sono previsti da 6 a 10 anni di reclusione dopo 10 anni si estingue il reato, questa come regola generale ma per il reato di omicidio stradale il termine di prescrizione è raddoppiato e, quindi, nei casi più gravi, può arrivare fino a 24 anni.

1.6.3 PROROGA DEI TERMINI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Una singola volta può essere prorogata la durata massima delle indagini preliminari del PM.

1.6.4 FERMO DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Il fermo di polizia giudiziaria dell'indiziato del reato di omicidio stradale è sempre consentito anche se in pratica mai attuato, viene quando sussista un concreto pericolo di fuga, si può adottare anche quando in situazioni di flagranza, ad esempio quando l'autore dell'incidente stradale mortale è sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ovvero in stato di ebbrezza alcolica, e sia necessario attendere gli accertamenti sanitari al fine di comprendere il livello di intossicazione.

2. Lesioni personali stradali colpose



Si introduce il concetto di lesioni lievissime o lievi, gravi e gravissime.

La struttura di base dell'articolo -590 bis codice penale è simile a quella dell'omicidio.

LE AUTOLESIONI SONO ESCLUSE.

2.1 Lesioni lievissime o lievi

Chiunque, per colpa, provoca lesioni personali che comportano una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per durata inferiore a 40 giorni è punito con la reclusione fino a 3 mesi o multa fino a 309 euro (art. 590, c. 1, CP).

La norma si applica se l'incidente, da cui derivano le lesioni, si sia verificato per colpa specifica con violazione delle norme sulla circolazione stradale o anche per colpa generica, le pene predette si applicano anche quando l'incidente da cui derivano le lesioni si sia verificato in un'area non soggetta a pubblico passaggio e, comunque, quando esso coinvolge un veicolo fuori del campo di applicazione delle norme del CDS.

In caso di sinistro stradale con lesioni alla persona giudicate guaribili in un tempo non superiore a 40 giorni c'è procedibilità a querela di parte e la competenza appartiene al giudice di pace. In tali casi:

- gli organi di polizia che hanno rilevato il sinistro, entro 4 mesi dallo stesso, predispongono e trasmettono al giudice di pace la relazione ex art. 11 DLG n. 274/2000;
- se l'incidente è stato cagionato da soggetto in stato d'intossicazione alcolica o da soggetto in stato di alterazione da stupefacenti (art. 187 Cds), la polizia giudiziaria deve redigere una comunicazione di notizia di reato ai sensi degli artt. 186 o 187 Cds da trasmettere al tribunale;
- se il conducente responsabile delle lesioni si è dato alla fuga, la polizia giudiziaria procede redigendo, per la violazione dell'art. 189 Cds, separata comunicazione di notizia di reato, destinata ad avviare un procedimento penale di competenza del tribunale monocratico.

2.2 Lesioni gravi e gravissime

Si ha lesione grave nei seguenti casi (art. 583 CP):

- malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa (a prescindere dalla sua durata);
- malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Si configura una lesione gravissima quando, a prescindere dalla durata della malattia correlata, da essa derivi (art. 583 CP):

- malattia certamente o probabilmente insanabile,
- perdita di un senso,
- perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile,
- perdita dell'uso di un organo,
- perdita della capacità di procreare,
- permanente e grave difficoltà della favella,
- deformazione, ovvero sfregio permanente del viso.

Quando, con violazione di una norma di circolazione stradale, si determina una lesione grave o gravissima, si configura il reato di lesione stradale di cui all'art. 590 bis CP.

Sono previsti da 3 mesi a 1 anni di reclusione, per le gravissime da 1 anno a 3 anni.

2.3 Aggravato da alterazione



Quando le lesioni personali gravi o gravissime sono provocate da un conducente che guidava un veicolo a motore in stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti, le pene sono aumentate, la reclusione va da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le gravissime con ubriachezza (oltre 1,5 g/l) ovvero da ebbrezza (oltre 0,8 g/l) per gli autisti professionisti.

Quando l'ebbrezza sia superiore a 0,8 g/l per i soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 186 bis, lett b), c) e d) Cds la pena è la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per i gravi e la reclusione da 2 a 4 anni per le gravissime.

2.4 Aggravante per comportamento



Come per l'omicidio stradale, le lesioni personali gravi o gravissime sono aggravate nei confronti dei conducenti che abbiano:

- superato specifici limiti di velocità (velocità pari o superiore al doppio della velocità consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane);
- attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso;
- circolato contromano;
- effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
- effettuato sorpassi azzardati (sorpasso di un altro mezzo fermo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o con superamento della linea continua).

In tali casi, si applica la pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le gravi e la reclusione da 2 a 4 anni per le gravissime.

2.5 Omicidio plurimo



Si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo viene però stabilito in 7 anni di reclusione.

2.6 Procedure

Anche questo reato è di competenza del tribunale in composizione monocratica.

Le lesioni personali lievi e lievissime conseguenti ad incidente stradale, invece, sono di competenza del giudice di pace e sono punibili a querela della persona offesa.

Se il responsabile è minorenne, la competenza resta in ogni caso del tribunale per i minorenni.

2.6.1 ARRESTO IN CASO DI FUGA

Non è mai consentito se trattasi di ipotesi semplice (non aggravata), negli altri casi (aggravati) è escluso se il conducente si è fermato e ha prestato soccorso dopo l'incidente.

In caso di fuga dopo l'incidente può essere disposto l'arresto del responsabile; tuttavia l'arresto non è mai consentito (anche quando sarebbe obbligatorio) se egli, dopo essere fuggito, si metta a disposizioni degli organi di polizia nelle 24 ore successive all'incidente.

3. Aggravanti e attenuanti per omicidio e lesioni stradali

3.1 Aggravanti per mancanza di patente o di assicurazione

La pena irrogata per l'omicidio stradale, semplice o aggravato a seconda dei casi, è aumentata dal giudice fino ad 1/3 quando il conducente responsabile del reato è senza patente oppure con patente sospesa oppure con patente revocata, non si applica per patente scaduta.

La mancanza di RCA aumenta la pena di 1/3, perché l'aggravante sussista, occorre che il veicolo sia condotto dal suo proprietario o comproprietario. L'aggravante non ricorre, perciò, quando il conducente non è proprietario del veicolo con cui è stato commesso l'omicidio ma è locatario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, anche se, secondo le regole del Codice della strada, in tali casi egli risponderebbe comunque dell'obbligo di copertura assicurativa.

3.2 Fuga

La pena è aumentata dal giudice da 1/3 fino alla metà nel caso in cui il conducente responsabile del reato si sia dato alla fuga. La pena, tuttavia, non può comunque essere inferiore a 5 anni di reclusione per l'omicidio ovvero a 3 anni per le lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Si ritiene che, nei casi previsti dagli artt. 589 bis e 590 bis nei quali il conducente è fuggito dopo il sinistro, sia da escludersi l'applicazione delle sanzioni per il reato di fuga di cui all'art. 189 Cds. perché il reato di fuga resta assorbito da quelli di omicidio stradale o lesioni personali gravi o gravissime.

3.3 Attenuante



Qualora la morte o la lesione conseguente ad una condotta contraria alle norme di circolazione stradale non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole la pena è diminuita fino alla metà.

3.4 Bilanciamento di aggravanti e attenuanti

Quando ricorrono le ipotesi di omicidio stradale aggravato, di lesioni personali stradali gravi o gravissime aggravate ovvero le circostanze aggravanti speciali previste dagli artt. 589 bis e 590 bis Codice Penale le circostanze attenuanti che possono eventualmente ricorrere non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti.

Pertanto, nella concreta determinazione della pena, il giudice applica le diminuzioni sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Il meccanismo di bilanciamento non si applica per l'aggravante prevista per le ipotesi di omicidio plurimo o di lesioni personali stradali plurime.

3.5 Applicazione delle sanzioni amministrative in caso di patteggiamento

Le sanzioni amministrative successive della sospensione o della revoca della patente di guida previste dall'art. 222 Cds in caso di riconoscimento della responsabilità per i reati di omicidio stradale o lesioni personali gravi o gravissime, si applicano sempre anche a seguito di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti).

3.6 Divieto di conseguire una nuova patente dopo la revoca

Quando è stata disposta la revoca della patente a seguito dell'accertamento dei reati di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, consegue anche l'inibizione al rilascio di una nuova patente di guida (che può avvenire, comunque, solo previo superamento dei relativi esami di guida), per un **tempo variabile da 3 a 30 anni**, a seconda del tipo di reato.

L'inibizione non consegue dalla sentenza di condanna (o l'applicazione della pena a richiesta delle parti) ma dal provvedimento formale di revoca adottato dal prefetto dopo che la pronuncia è divenuta definitiva. Secondo la previsione dell'art. 222, c. 2, ultimo periodo, Cds, infatti, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'art. 648 CPP, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che, a sua volta, emette provvedimento di revoca della patente o di inibizione alla guida sul territorio nazionale.

4. Coinvolgimento di minori



La polizia giudiziaria procedente deve rispettare particolari **indicazioni e precauzioni operative** necessarie a tutelare la particolare condizione della persona stessa.

L'identificazione di un minore assume valenza essenziale e deve essere l'operazione che precede ogni altra attività di polizia:

- se il minore è provvisto di documenti validi l'identificazione è compiutamente effettuata su tale base;
- se il minore, invece, è sprovvisto di documenti e dichiara di essere accompagnato da un adulto, questi deve essere immediatamente contattato e invitato a presentarsi in ufficio, portando con sé i documenti del minore;
- quando il minore non è accompagnato da un adulto e non ha documenti validi deve essere sempre foto-segnalato.

Il minore vittima di un incidente stradale di cui non è responsabile deve essere riconsegnato ai genitori o, in caso di loro momentanea indisponibilità, a persona da essi delegata.

Il minore responsabile di un incidente stradale (sia sotto i 18 anni indagato sia sotto 14 anni non imputabile), invece, deve essere sempre riconsegnato al genitore, al tutore o alla persona che esercita le relative funzioni. In tali casi, è assolutamente ingiustificata la consegna agli avvocati difensori, muniti o meno di mandato, così come a qualsiasi altro adulto che dichiara di occuparsi del minore senza essere in grado di provare i propri rapporti di parentela o le funzioni di tutela nei confronti del minore stesso.

L'adulto che prende in consegna il minore deve essere compiutamente identificato.

Occorre sempre redigere un verbale di affidamento/consegna che deve essere successivamente trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

4.1 Minore vittima di incidente stradale

Il primo compito della polizia giudiziaria in tali circostanze è quello di rintracciare i genitori o altri adulti che, anche temporaneamente, siano responsabili del bambino e il suo riaffido.

Qualora ne ricorrano le condizioni, gli organi di polizia procedono a disporre il ricovero in pronto soccorso ospedaliero per i minori che manifestano lesioni o sintomi gravi di malattie del corpo e della mente anche senza attendere il rintraccio dei genitori o di altri adulti che hanno la responsabilità del bambino.

L'identificazione del minore è assolutamente essenziale anche se a suo carico non devono essere compiuti atti di polizia giudiziaria.

Il minore deve essere subito riconsegnato ai genitori o al tutore (o a chi ne esercita le funzioni) o a persona da questi delegati.

Il minore coinvolto in un incidente stradale può essere sentito per acquisire sommarie informazioni ai sensi dell'art. 351 CPP e può essere interrogato nei casi e con le garanzie previste dal Codice di procedura penale. Gli atti devono essere compiuti alla presenza del genitore o del tutore e condotti, preferibilmente, da persone specializzate.

4.2 Minori di anni 14 responsabili di omicidio stradale o lesioni personali

I minori di anni 14 non sono imputabili per i reati da loro commessi, in quanto, al di sotto di tale età, un soggetto non può essere considerato capace d'intendere e di volere.

L'attività d'indagine relativa all'accertamento dell'incidente deve, comunque, essere compiuta anche per esigenze meramente civilistiche connesse al risarcimento dei danni prodotti.

In ogni caso, dell'accaduto e dell'accompagnamento del minore presso gli uffici di polizia, deve essere data immediata notizia al PM di turno presso il tribunale per i minorenni.

Dopo la compiuta identificazione, il minore infra-quattordicenne deve essere sempre riconsegnato ai genitori o al tutore (o a chi ne esercita le funzioni).

Qualora i genitori non siano prontamente reperibili ovvero il minore sia in stato di abbandono senza riferimenti educativi in Italia, l'organo di polizia procedente deve immediatamente provvedere alla sua collocazione in luogo sicuro, anche ricorrendo ai servizi assistenziali del territorio e deve immediatamente informare il magistrato di turno della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per le iniziative di sua competenza in ordine alla definitiva protezione del minore.

5. Schema pene per omicidio

1. Con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale diverse da quelle indicate nei casi seguenti (ipotesi base): applicabile a chiunque (conducenti, pedoni, ciclisti, ecc.).

Reclusione:

- *da 2 a 7 anni [art. 589 bis, c. 1, CP]*

Arresto in flagranza:

- *SI, facoltativo*

Ferma polizia giudiziaria:

- **SI**

Sospensione cautelare del prefetto:

- *fino a 3 anni*

Sanzioni accessorie su patente:

- *revoca o sospensione della patente (la revoca qui non è automatica ma dipende dal giudice Corte costituzionale 17.4.2019 n. 88).*

Tempo minimo per conseguire nuova patente dopo revoca:

- *5 anni*
- *10 anni in caso di precedente condanna per i reati dell'art. 186, cc. 2, lettere b), c), e 2-bis, ovvero 187, cc. 1 e 1-bis, CDS;*
- *12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)*

Competenza:

- *Tribunale*

2. Da parte di conducenti [diversi da quelli di cui all'art. 186 bis, c. 1, lettere b) c) e d), Cds] in stato di ebbrezza alcolica (oltre 0,8 ma non oltre 1,5 g/l)

Reclusione:

- *da 5 a 10 anni [art. 589 bis, c. 4, CP]*

Arresto in flagranza:

- *SI facoltativo*

Fermo polizia giudiziaria:

- *SI*

Sospensione cautelare del prefetto:

- *fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva)*

Sanzioni accessorie su patente:

- *revoca*

Tempo minimo per conseguire nuova patente dopo revoca:

- *15 anni*
- *20 anni in caso di precedente condanna per i reati dell'art. 186, cc. 2, lettere b), c), e 2-bis, ovvero 187, cc. 1 e 1-bis, Cds;*
- *30 anni in caso di fuga art. 189 CDS)*

Competenza:

- *Tribunale*

- 3.** Da parte di conducenti di cui all'art. 186 bis, c. 1, lettere b) c) e d), CDS, in stato di ebbrezza alcolica con TA oltre 0,8 g/l oppure da parte di conducente in grave stato di ebbrezza alcolica (TA oltre 1,5 g/l - art. 186, lettere c), CDS) o sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CDS)

Reclusione:

- *da 8 a 12 anni [art. 589 bis, c. 2, CP]*

Arresto in flagranza:

- *SI obbligatorio (dal 25.10.2023, l'arresto non è obbligatorio se il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi)*

Ferma polizia giudiziaria:

- *SI*

Sospensione cautelare del prefetto:

- *fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva)*

Sanzioni accessorie su patente:

- *revoca*

Tempo minimo per conseguire nuova patente dopo revoca:

- *15 anni;*
- *20 anni in caso di condanna precedente per reati di cui all'art. 186, cc. 2b), 2c) e 2 bis, ovvero 187, cc. 1 e 1 bis, CDS;*
- *30 anni in caso di fuga per art. 189 CDS (art. 222, c. 3 bis, Cds)*

Competenza:

- *Tribunale*

- 4.** Aggravante per comportamento

Reclusione:

- *da 5 a 10 anni [art. 589 bis, c. 5, CP]*

Arresto in flagranza:

- *SI facoltativo*

Fermo polizia giudiziaria:

- *SI*

Sospensione cautelare del prefetto:

- *fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva)*

Sanzioni accessorie su patente:

- *revoca o sospensione della patente (la revoca qui non è automatica ma dipende dal giudice Corte costituzionale 17.4.2019 n. 88).*

Tempo minimo per conseguire nuova patente dopo revoca:

- *10 anni*
- *20 anni in caso di condanna precedente per reati di cui all'art. 186, cc. 2b), 2c) e 2 bis, ovvero 187, cc. 1 e 1 bis, CDS;*
- *30 anni in caso di fuga art. 189 CDS (art. 222, c. 3 bis, CDS)*

- Competenza:

- *Tribunale*

5. Con morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni a una o più persone
Pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 18 di reclusione [art. 589 bis, c. 8, CP]

Arresto in flagranza:

- *SI obbligatorio o facoltativo a seconda delle violazioni riscontrate (dal 25.10.2023, l'arresto non è obbligatorio se il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi)*

Ferma polizia giudiziaria:

- *SI*

- Sospensione cautelare del prefetto:

- *durata variabile in base a circostanze*

Sanzioni accessorie su patente:

- *revoca o sospensione della patente*

Tempo minimo per conseguire nuova patente dopo revoca:

- *durata variabile in funzione ricorrenza di casi sopraindicati (minimo 5 anni)*

Competenza:

- *Tribunale*

AGGRAVANTI SPECIFICHE

La pena irrogata per l'omicidio stradale, semplice o aggravato a seconda dei casi, ovvero per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (in tutte le sue forme) è aumentata dal giudice da 1/3 fino alla metà nel caso in cui il conducente responsabile del reato si sia dato alla fuga.

La pena, tuttavia, non può comunque essere inferiore a 5 anni di reclusione per l'omicidio ovvero inferiore a 3 anni per le lesioni personali stradali gravi o gravissime.

ATTENUANTI SPECIFICHE

Qualora la morte conseguente ad una condotta contraria alle norme di circolazione stradale non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. La stessa attenuante a effetto speciale si applica anche per il reato di lesioni stradali gravi o gravissime.

6. Schema pene per lesioni stradali

LIEVISSIMA

Malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non superiore ai 20 giorni;

LIEVE

Malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 20 giorni ma non superiore a 40 giorni;

GRAVE

- malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa (a prescindere dalla sua durata);
- malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- indebolimento permanente di un senso o di un organo;

GRAVISSIMA

- malattia certamente o probabilmente insanabile;
- perdita di un senso;
- perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile;
- perdita dell'uso di un organo;
- perdita della capacità di procreare;
- permanente e grave difficoltà della favella;
- deformazione o sfregio permanente del viso.

1. Lesioni LIEVI O LIEVISSIME per qualsiasi violazione di norme di comportamento

Reclusione:

- *fino a 3 mesi o multa fino a 309 euro [art. 590, c. 1, CP]*

Arresto in flagranza:

- *NO*

Fermo polizia giudiziaria:

- *NO*

Procedibilità:

- *a querela di parte*

Sospensione cautelare del prefetto:

- *fino a 3 anni*

Sanzioni accessorie su patente:

- *sospensione da 15 gg a 3 mesi;*
- *revoca ove nell'incidente si accerti lo stato di ebbrezza (TA oltre 1,5 g/l) ovvero l'effetto di stupefacenti (ai sensi degli artt. 186, c. 2 bis, e 187, c. 1 bis, CDS)*

Competenza:

- *giudice di pace (DLG n. 274/2000, art. 4, c. 1, lettera a)*

2. Lesioni stradali LIEVI O LIEVISSIME di più persone

Pena prevista per più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma la pena

- *non può superare 5 anni di reclusione [art. 590, c. 4, CP].*

3. Lesioni GRAVI con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale diverse da quelle indicate nei casi seguenti (ipotesi base)

Reclusione:

- *da 3 mesi a 1 anno [art. 590 bis, c. 1, CP]*

Arresto in flagranza:

- *NO*

Fermo:

- *NO*

Procedibilità:

- *a querela di parte (dal 30 dicembre 2022)*

Sospensione cautelare del prefetto:

- *fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva)*

Sanzioni accessorie su patente:

- *revoca o sospensione della patente (la revoca dipende dal giudice)*

Tempo minimo per conseguire nuova patente dopo revoca:

- *5 anni*
- *10 anni in caso di condanna precedente per art. 186, c. 2, lettere b) o c), ovvero 187 CDS;*
- *12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)*

Competenza:

- *Tribunale*

4. Lesioni GRAVI stradali provocate da conducenti [diversi da quelli di cui all'art. 186 bis, c. 1, lettere b) c) e d), CDS] in stato di ebbrezza alcolica (oltre 0,8 ma non oltre 1,5 g/l)

Reclusione:

- *da 1 anno e 6 mesi a 3 anni [art. 590 bis, c. 4, CP]*

Arresto in flagranza:

- *SI solo in caso di fuga ed omissione di soccorso [art. 189, c. 8, CDS]*

Fermo:

- NO

Procedibilità:

- d'ufficio

Sospensione cautelare del prefetto:

- *fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva)*

Sanzioni accessorie su patente:

- *revoca*

Tempo minimo per conseguire nuova patente dopo revoca:

- *5 anni*
- *10 anni in caso di condanna precedente per art. 186, c. 2, lettere b) o c), ovvero 187 CDS;*
- *12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)*

Competenza:

- *Tribunale*

- 5.** Lesioni GRAVI provocate da conducenti di cui all'art. 186 bis, cc. 1, lettere b), c) e d), CDS. in stato di ebbrezza alcolica con TA oltre 0,8 g/l oppure Lesioni GRAVI provocate da conducente in stato di ebbrezza alcolica con TA oltre 1,5 g/l [art. 186, c. 2, lettera c), CDS] o sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CDS).

Reclusione:

- *da 3 a 5 anni [art. 590 bis, c. 2, CP]*

Arresto in flagranza:

- *SI solo in caso di fuga ed omissione di soccorso [art. 189, c. 8, CDS]]*

Fermo:

- NO

Procedibilità:

- d'ufficio

Sospensione cautelare del prefetto:

- *fino a 5 anni*
- *prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva*

Sanzioni accessorie su patente:

- *revoca*

Tempo minimo per conseguire nuova patente dopo revoca:

- *5 anni*
- *10 anni in caso di condanna precedente per art. 186, c. 2, lettere b) o c), ovvero 187 CDS con incidente anche senza feriti;*
- *12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)*

Competenza:

- *Tribunale*

6. Lesioni GRAVI con aggravante per comportamento

Reclusione:

- *da 1 anno e 6 mesi a 3 anni [art. 590 bis, c. 5, CP]*

Arresto in flagranza:

- *SI solo in caso di fuga ed omissione di soccorso [art. 189, c. 8, CDS]*

Fermo:

- *NO*

Procedibilità:

- *d'ufficio*

Sospensione cautelare del prefetto:

- *fino a 5 anni*
- *prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva*

Sanzioni accessorie su patente:

- *revoca o sospensione della patente (decide il giudice sulla revoca)*

Tempo minimo per conseguire nuova patente dopo revoca:

- *5 anni;*
- *10 anni in caso di condanna precedente per art. 186, c. 2, lettere b) o c), ovvero 187 CDS con incidente anche senza feriti;*
- *12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)*

Competenza:

- *Tribunale*

7. Lesioni GRAVI stradali di più persone

Pena per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare 7 anni di reclusione [art. 590 bis, c. 8, CP].

8. Lesioni GRAVISSIME stradali con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale diverse da quelle indicate nei casi seguenti (ipotesi base)

da 1 a 3 anni di reclusione [art. 590 bis, c. 1, CP]

Arresto in flagranza:

- *NO*

Fermo polizia giudiziaria:

- *NO*

Procedibilità:

- *a querela di parte (dal 30 dicembre 2022)*

Sospensione cautelare del prefetto:

- *fino a 5 anni*

- *prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva*

Sanzioni accessorie su patente:

- *revoca o sospensione della patente (decide il giudice)*

Tempo minimo per conseguire nuova patente dopo revoca:

- *5 anni*
- *10 anni in caso di condanna precedente per art. 186, c. 2, lettere b) o c), ovvero 187 CDS;*
- *12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)*

Competenza:

- *Tribunale*

- 9.** Lesioni GRAVISSIME provocate da conducenti [diversi da quelli di cui all'art. 186 bis, c. 1, lettere b) c) e d), CDS] in stato di ebbrezza alcolica (oltre 0,8 ma non oltre 1,5 g/l)

da 2 a 4 anni di reclusione [art. 590 bis, c. 4, CP]

Arresto in flagranza:

- *SI solo in caso di fuga e omissione di soccorso [art. 189, c. 8, CDS]*

Fermo :

- *NO*

Procedibilità:

- *d'ufficio*

Sospensione cautelare del prefetto:

- *fino a 5 anni;*
- *prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva*

Sanzioni accessorie su patente:

- *revoca*

Tempo minimo per conseguire nuova patente dopo revoca:

- *5 anni*
- *10 anni in caso di condanna precedente per art. 186, c. 2, lettere b) o c), ovvero 187 CDS;*
- *12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)*

Competenza:

- *Tribunale*

- 10.** Lesioni GRAVISSIME provocate da conducenti di cui all'art. 186 bis, c. 1, lettere b) c) e d), CDS, in stato di ebbrezza alcolica con TA oltre 0,8 g/l oppure Lesioni GRAVISSIME provocate da conducente in stato di ebbrezza alcolica con TA oltre 1,5 g/l (art. 186, c. 2 lettera c), CDS) o sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CDS)

da 4 a 7 anni di reclusione [art. 590 bis, c. 2, CP]

Arresto in flagranza:

- *SI solo in caso di fuga ed omissione di soccorso [art. 189, c. 8, CDS]*

Fermo:

- *SI*

Procedibilità:

- *d'ufficio*

Sospensione cautelare del prefetto:

- *fino a 5 anni*
- *prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva*

Sanzioni accessorie su patente:

- *revoca*

Tempo minimo per conseguire nuova patente dopo revoca:

- *5 anni*
- *10 anni in caso di condanna precedente per art. 186, c. 2, lettere b) o c), ovvero 187 CDS;*
- *12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)*

Competenza:

- *Tribunale*

11. Lesioni GRAVISSIME per comportamento
da 2 a 4 anni di reclusione [art. 590 bis, c. 5, CP]

Arresto in flagranza:

- *SI solo in caso di fuga ed omissione di soccorso [art. 189, c. 8, CDS]*

Fermo:

- *NO*

Procedibilità:

- *d'ufficio*

Sospensione cautelare del prefetto:

- *fino a 5 anni*
- *prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva*

Sanzioni accessorie su patente:

- *revoca o sospensione della patente [decide il giudice]*

Tempo minimo per conseguire nuova patente dopo revoca:

- *5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186, c. 2, lettere b) o c), ovvero 187 CDS con incidente anche senza feriti;*
- *12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS).*

Competenza:

- *Tribunale*

15. Lesioni GRAVISSIME stradali di più persone
pena per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare 7 anni di reclusione [art. 590 bis, c. 8, CP]

